

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI  
LITOGRAFIA LASER A SCRITTURA DIRETTA PER CLEANROOM, NELL’AMBITO  
DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 -  
COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO iENTRANCE@ENL - CUP  
B33C22000710006 - CIG 99087975F5

TRA

L’Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo del  
Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”), con sede  
in Parco Area delle Scienze 37/A, Parma (PR), C.F. 80054330586  
e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal  
Direttore dott. Andrea Zappettini, domiciliato per la carica  
presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del  
provvedimento della Presidente del Consiglio Nazionale delle  
Ricerche n. 144 del 27.12.2022, domicilio digitale PEC:  
protocollo.imem@pec.cnr.it

E

L’operatore economico G. Gambetti Kenologia S.r.l. (in seguito  
“Contraente”), con sede legale in via Alessandro Volta, Binasco  
(MI), C.F. e P.IVA 08000120157, rappresentato ai fine del  
presente atto dal Sig. Aman Gambetti, domiciliato per la carica  
presso la sede legale, nella sua qualità di legale  
rappresentante dell’impresa, C.F. , domicilio  
digitale PEC: vendite.gambetti@pec.it

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 193733

del 23.06.2023, e successiva integrazione prot. 230504 del 25.07.2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Con provvedimento prot. 370679 del 28.11.2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € 388.700,63, oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia: Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Progetto "iENTRANCE@ENL", CUP B33C22000710006;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza assicurativa n. 733515377 rilasciata da Alleanz S.p.A., agenzia di Binasco, per un importo garantito pari a € 38.870,06 (euro trentottomilaottocentosettanta/60), acquisita agli atti;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

**ART. 2 - OGGETTO**

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

- a)Fornitura di un sistema di litografia laser a scrittura diretta per cleanroom;
- b) Tutti i servizi connessi alla fornitura, specificati all'art. 4 del Capitolato tecnico;

2)Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.

**ART. 3 - IMPORTO**

1)L'importo del contratto è di € 388.700,63 (euro trecentottantottomilasettecento/63) oltre I.V.A. ai sensi di

legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

#### **ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali,

tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

#### **ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE**

1)La fornitura dovrà essere consegnata, installata e resa operativa entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso la clean-room MEMS della Micro-nano Characterization and Fabrication Facility, Fondazione Bruno Kessler di Trento, in via Sommarive 18.

2)Gli ulteriori servizi dovranno essere eseguiti entro i termini previsti da Capitolato tecnico.

#### **ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,

le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento della fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 7 - PENALI**

1) Nei casi previsti dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa si applicano le penali ivi determinate.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

#### **ART. 8 - SUBAPPALTO**

1) Il Contraente ha dichiarato in sede di offerta di non voler ricorrere al subappalto. Conseguentemente, il subappalto è vietato.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**



1)E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

#### **ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

1)Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

#### **ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da avviare entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle

specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà

eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 15

(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente

procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le

attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero

conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente

applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto,

riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini

e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,

nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi

nell'ambito delle attività di verifica e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati

durante il periodo di garanzia.

8) Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 14 del

Capitolato Speciale d'Appalto - Parte amministrativa.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi

all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

#### **ART. 13 - RECESSO**

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;

- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;

- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;

- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;

- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente

procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

#### 4) Documentazione antimafia

4.1) Attesa l'urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma di progetto con conseguente perdita del finanziamento, il presente contratto è sottoscritto, sottoposto a condizione risolutiva, dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria.

4.2) La documentazione antimafia ex art. 84 del d.lgs 159/2011 è stata richiesta in data \_\_\_\_\_.

4.3) Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata.

#### **ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato dall'Ente nella persona del dott. Roberto Verucchi.

2) Il Contraente individua il sig. Aman Gambetti quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI E CONDIZIONALITA' PNRR**

1) Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Contraente, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate al PNRR, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e target previsti

per la Missione 4 - Componente 2 - Investimento 3.1;

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle

attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal

cronoprogramma procedurale della Missione 4 - Componente 2 -

Investimento 3.1 e del Disciplinare d'obblighi sottoscritto

dall'Ente con il Ministero dell'Università e della Ricerca, che

prevede la conclusione del progetto finanziato entro e non oltre

il 30.04.2025;

- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto

avanzamento delle attività per la precoce individuazione di

scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo

utile per l'alimentazione del sistema Regis;

- a rilasciare eventuali "prodotti/output" di conclusione delle

attività al fine di attestare il raggiungimento dei target

associati al Progetto;

- a rispettare il principio DNSH (prescrizioni/

condizionalità/requisiti) richiamato dalla Programmazione di

dettaglio relativa alla Missione 4 - Componente 2 - Investimento

3.1 specificare denominazione.

2) Si prende atto che il Contraente occupa un numero di dipendenti

inferiore a 15 unità e che, pertanto, non è tenuto al rispetto

di quanto previsto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L.

77/2021 e ss.mm.ii..

#### **ART. 17 - PAGAMENTI**

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa, ogni pagamento dovuto al Contraente è subordinato al rilascio di eventuale documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Missione 4 - Componente 3 - Investimento 3.1.

2) In materia di fatturazione elettronica e di pagamenti si applica quanto previsto all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa.

#### **ART. 18 - FORZA MAGGIORE**

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

**ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

**ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

**ART. 21 - SPESE ED ONERI FISCALI**

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972



n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 17 (diciassette) pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante il servizio @e.bollo presso l'Agenzia delle Entrate.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dopo attenta lettura si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

Aman Gambetti

Andrea Zappettini

Firmato digitalmente da:

**GAMBETTI AMAN**

Firmato il 02/02/2024 12:18

Seriale Certificato: 777547

Valido dal 30/09/2021 al 30/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

